

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: diversificate e specialistiche esigenze funzionali con le seguenti: specialistiche esigenze funzionali, accertate dal responsabile direttore generale, ovvero dal Capo di gabinetto per gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

4. 2. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le posizioni di comando relative ad uffici diversi da quelli di diretta collaborazione del Ministro e dei sottosegretari, resta fermo il termine di durata di 12 mesi rinnovabile una sola volta di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del 15 maggio 2001, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999.

4. 3. Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 5.

(Normative tecniche in materia di costruzioni).

Sopprimerlo.

5. 1. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, dopo le parole: ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, aggiungere le seguenti: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto, sentito.

5. 2. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, dopo le parole: Consiglio superiore dei lavori pubblici aggiungere le seguenti: previo parere del servizio sismico nazionale.

5. 6. Boato, Leoni, Bressa, Amici, Mascia, Maura Cossutta.

Al comma 1, dopo le parole: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiungere le seguenti: previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali,

5. 3. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, dopo la parola: provvede, sono aggiunte le seguenti: sentito il Consiglio nazionale delle ricerche,

***5. 5.** Bressa, Boato, Mascia, Maura Cossutta.

Al comma 1, dopo la parola: provvede, sono aggiunte le seguenti: sentito il Consiglio nazionale delle ricerche,

*** 5. 11.** Leoni, Abbondanzieri, Amici, Vigni, Raffaella Mariani, Vianello.

Al comma 1, dopo le parole: scolastici e sanitari aggiungere le seguenti: per gli eventuali risvolti sui piani e interventi di emergenza.

5. 10. Abbondanzieri, Vigni, Raffaella Mariani, Vianello.

Al comma 1, dopo le parole: alla redazione aggiungere le seguenti: e all'aggiornamento.

5. 9. Abbondanzieri, Vigni, Raffaella Mariani, Vianello.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere tecnico del Registro italiano dighe, da inviare entro trenta giorni dalla richiesta.

5. 4. Fontanini, Luciano Dussin, Abbondanzieri, Banti.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ove previsto dalla concessione o dal foglio di condizione, la messa in sicurezza delle dighe è posta a carico del gestore dell'impianto.

5. 8. Boato, Leoni, Bressa, Amici, Mascia, Maura Cossutta.

Al comma 2, sostituire le parole da: con le procedure *fino alla fine del comma con le seguenti:* con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e previa intesa della Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali.

***5. 7.** Bressa, Boato, Mascia, Maura Cossutta.

Al comma 2, sostituire le parole da: con le procedure *fino alla fine del comma con le seguenti:* con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e previa intesa della Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali.

***5. 12.** Abbondanzieri, Vigni, Raffaella Mariani, Vianello, Leoni, Amici.

ART. 5-bis.

(Integrazione delle disposizioni concernenti i Giochi olimpici invernali di Torino del 2006).

Sopprimerlo.

5-bis. 1. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, capoverso ART. 9-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: « trascorsi trenta giorni » *fino alla fine del periodo.*

5-bis. 4. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: « trenta giorni » *con le seguenti:* « quarantacinque giorni ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: « dieci giorni » *con le seguenti:* « venti giorni ».

5-bis. 2. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, capoverso ART. 9-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Restano fermi i limiti di cui al comma 3 e seguenti del citato articolo 25 della legge n. 109 del 1994, concernenti le varianti migliorative e le varianti per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto ».

5-bis. 3. Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 6.

(Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84).

Al comma 1, capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: « , previo parere favorevole della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

6. 9. Rosato, Pasetto, Fioroni, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — *(Promozione della ricerca in campo navale).* 1. Al fine di consolidare le basi tecnologiche dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nei limiti dello

stanziamento di cui al comma 4, al Centro per gli studi di tecnica navale spa (Cetena) di Genova i contributi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, per il programma di ricerca relativo al periodo 10 gennaio 2004-31 dicembre 2006.

2. Il programma di ricerca di cui al comma 1 è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, alla concessione dei contributi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità revisionale di base 4.2.3.1 (cap. 7823) dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2002 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 10 agosto 2002, n. 166.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-bis. 01. Mazzarello, Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — *(Finanziamento dei programmi di ricerca navale).* 1. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio

1976, n. 259, approva i programmi di ricerca nel settore navale dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e del Centro per gli studi di tecnica navale S.p.A. (Cetena) di Genova relativi al periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2005.

2. Ai programmi di cui al 1° comma si applicano, ove possibile, le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di euro 2,5 milioni annui a decorrere dal 2004.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, ammontante nel triennio 2004-2006 a complessivi euro 7,5 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità revisionale di base 4.2.3.1. (cap. 7823) dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2002 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 1° agosto, n. 166.

5. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-bis. 02. Mazzarello, Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

ART. 7.

(Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica).

Sopprimerlo.

***7. 1.** Lolli, Amici, Coluccini, Boato, Leoni, Bressa.

Sopprimerlo.

***7. 2.** Titti De Simone, Mascia.

Sopprimerlo.

***7. 3.** Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 8.

(Disposizioni relative al Ministero della difesa).

Sopprimerlo.

8. 1. Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 1.

8. 2. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

8. 3. Deiana, Pisa, Mascia.

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie).

Sopprimerlo.

8-bis. 1. Bianchi Clerici, Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 8-ter.

(Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

Sopprimerlo.

8-ter. 1. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, articolo 8-ter, sostituire le parole: « 20 agosto 2004 » con le parole: « 25 agosto 2004 ».

8-ter. 10. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

ART. 8-quater.

(Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri).

Sopprimerlo.

8-quater. 3. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8-quater. 4. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8-quater. 5. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

8-quater. 6. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***8-quater. 1.** Amici, Spini, Leoni, Mascia, Bressa, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

*** 8-quater. 7.** Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 2.

****8-quater. 2.** Leoni, Spini, Mascia, Amici, Bressa, Boato, Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 2.

**** 8-quater. 8.** Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 2, capoverso comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole: « dal grado di consigliere » con le seguenti: « al grado di consigliere ».

8-quater. 10. La Commissione.

(Approvato)

All'articolo 8-quater, il comma 3 è sostituito dal seguente: « Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, salvo la previsione di cui al comma 1, lettera e), non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato »;

8-quater. 50. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

All'articolo 8-quater, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. All'onere finanziario derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), valutato in complessivi euro 199.765 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4-bis. Il ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

4-ter. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

8-quater. 51. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

ART. 8-quinquies.

(Attività di ricerca nel campo della protezione civile).

Sopprimerlo.

8-quinquies. 2. Boato, Leoni, Bressa, Amici, Mascia, Maura Cossutta.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e la relativa documentazione.

8-quinquies. 1. Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 8-septies.

(Contributo una tantum alle aziende colpite dalla siccità nell'anno 1989-1990).

Dopo l'articolo 8-septies, aggiungere il seguente:

ART. 8-septies.1. *(Contributo straordinario al Corpo nazionale soccorso alpino).* — 1. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle finalità istituzionali del Corpo Nazionale Soccorso Alpino, è attribuito al medesimo un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente

« Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8-septies. 02. Bressa, Boato, Olivieri, Leoni, Mascia, Amici, Quartiani, Panattoni, Lolli, Rosato, Scherini.

(Approvato)

Dopo l'articolo 8-septies, aggiungere il seguente:

ART. 8-septies.1. (Contributo straordinario al Club alpino italiano). — 1. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle finalità istituzionali del Club Alpino Italiano, è attribuito al medesimo un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 finalizzato alla manutenzione e alla realizzazione di opere sentieristiche e di rifugi alpini, nonché al sostegno delle attività istituzionali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS).

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8-septies. 03. Quartiani, Bressa, Leoni, Mascia, Boato, Amici, Olivieri, Panattoni, Lolli, Rosato.

Dopo l'articolo 8-septies aggiungere il seguente:

ART. 8-septies. 1. — 1. All'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: « 31 luglio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

2. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21, del 27 gennaio 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « 31 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre »;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « otto mesi ».

8-septies. 01. Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 8-septies, aggiungere il seguente:

ART. 8-septies.1. — 1. Dopo l'articolo 13 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: « Art. 13-bis. — (Istituzione delle consulte locali delle camere di commercio) — 1. Qualora il numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte sia superiore a 80.000, la camera di commercio, su proposta di almeno il 70 per cento delle associazioni locali delle imprese, può istituire la consulta locale delle imprese nei sistemi territoriali che comprendono più di un comune, a condizione che la popolazione complessiva dei comuni interessati non sia inferiore al 10 per cento della popolazione della provincia e che in tali comuni abbia sede un numero di imprese non inferiore al 10 per cento delle imprese della provincia.

2. La consulta locale ha funzioni consultive e di proposta, con particolare riferimento allo sviluppo del territorio di competenza. La camera di commercio competente per territorio assicura le condizioni e i servizi necessari per il funzionamento della consulta locale.

3. All'istituzione della consulta locale si provvede mediante regolamento adottato dalla camera di commercio, e in conformità a quanto previsto dagli articoli 10, 12 e 13.

4. Il presidente della consulta locale è eletto a maggioranza dei membri della consulta medesima. La nomina dei componenti e la elezione del presidente della consulta locale sono ratificate a maggioranza dei membri del consiglio della camera di commercio.

5. Il presidente della consulta locale fa parte di diritto del consiglio della camera di commercio e partecipa a pieno titolo ai lavori della giunta della camera di commercio medesima, anche in aggiunta rispetto ai limiti previsti dall'articolo 14, comma 1 ».

8-septies. 04. De Brasi, Gambini, Leoni, Amici, Mascia, Bressa, Boato.

ART. 8-terdecies. (1)

(Proroga del mandato dei componenti dei consigli della rappresentanza militare).

Sopprimerlo.

8-terdecies. 1. Ballaman, Bricolo, Pietro Fontanini, Luciano Dussin, Ascierio, Ciro Alfano, Santino Adamo Loddo.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: 15 maggio 2006 con le seguenti: il 15 maggio 2005.

8-terdecies. 2. Fontanini, Luciano Dussin.

(1) ARTICOLO 8-octies nel testo della Commissione.

ART. 8-quinquiesdecies. (2)

(Norme di interpretazione autentica).

Sopprimerlo.

8-quinquiesdecies. 13. Emerenzio Barbieri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8-quinquiesdecies. — 1. La lettera h) del punto B.3) della tabella di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 4 giugno 2004, n. 143, è soppressa.

2. All'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

« 4-ter. Per l'anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è fissato al 31 agosto 2004.

4-quater. Per l'anno scolastico 2004-2005, in deroga a quanto previsto dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, le assunzioni in ruolo si effettuano entro il 31 dicembre 2004, ferma restando la decorrenza economica e giuridica dal 1° settembre dello stesso anno ».

8-quinquiesdecies. 1. Sasso, Capitelli, Bressa, Leoni, Amici, Boato, Mascia, Maura Cossutta.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al punto B.3) della tabella di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole « prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e » sono inserite le seguenti « per intero »;

b) alla lettera b-bis), sono aggiunte, in fine, le parole « e del punteggio previsto al punto B.2) »;

c) la lettera h) è soppressa.

8-quinquiesdecies. 4. Molinari, Burtone, Rusconi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nella scuola dell'infanzia fino alla fine del comma con le seguenti: in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato solo se svolto con contratto a tempo determinato.

8-quinquiesdecies. 11. Titti De Simone, Mascia, Sasso, Capitelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nella scuola dell'infanzia fino alla fine del periodo con le seguenti: in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato esclusivamente per i docenti inseriti nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti.

8-quinquiesdecies. 14. Emerenzio Barbieri.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Al punto B.3) della tabella di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la lettera h) è soppressa.

8-quinquiesdecies. 3. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da : si interpreta fino alla fine del comma, con le seguenti: è soppresso.

8-quinquiesdecies. 13. De Laurentiis.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: seicento metri, aggiungere le seguenti: o nelle isole minori,

8-quinquiesdecies. 10. D'Alia.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Alla tabella di valutazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto C.1), la parola: « 30 » è sostituita dalla seguente: « 12 »;

b) al punto C.6), la parola: « 12 » è sostituita dalla seguente: « 3 »;

c) al punto C.11), la parola: « 3 » è sostituita dalla seguente: « 0,5 ».

8-quinquiesdecies. 12. Titti De Simone, Mascia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La lettera b-bis) del punto B.3) della tabella di valutazione titoli di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si intende riferita, per tutti i periodi precedentemente prestati e già dichiarati, esclusivamente ai docenti precari inseriti solo nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

8-quinquiesdecies. 6. D'Alia, De Laurentiis.

Al comma 2, sostituire le parole: dall'anno scolastico 2003-2004, con le seguenti: dall'anno scolastico 2004-2005.

8-quinquiesdecies. 5. Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 8-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:

ART. 8-quinquiesdecies.1. — 1. Al punto B.3) della tabella di valutazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7

aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo la lettera *b*-bis) è aggiunta la seguente:

« *b*-ter) il punteggio complessivo per ciascun anno scolastico, ai sensi del punto B.1) della tabella di valutazione non può superare il limite massimo di 12 punti per ciascuna graduatoria ».

8-quinquiesdecies. 01. Titti De Simone, Mascia.

Dopo l'articolo 8-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:

ART. 8-quinquiesdecies.1. — 1. Al punto C.6) della tabella di valutazione titoli di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, le parole: « punti 12 al conseguimento del titolo » sono sostituite dalle seguenti: « punti 2 per anno di frequenza ».

8-quinquiesdecies. 03. D'Alia, De Laurentiis.

Dopo l'articolo 8-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:

ART. 8-quinquiesdecies.1. — 1. A partire dall'anno scolastico 2004-2005 il personale delle cooperative stabilizzato ai sensi del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e che ha svolto nel quinquennio trascorso mansioni proprie del collaboratore scolastico (bidello), è assorbito nell'organico del personale ATA a tempo indeterminato.

8-quinquiesdecies. 02. D'Alia, De Laurentiis.

ART. 8-sexiesdecies. (3)
(*Proroga di termine*).

Dopo l'articolo 8-sexiesdecies, aggiungere il seguente:

ART. 8-septiesdecies. — 1. Allo scopo di assicurare l'indispensabile prosecuzione delle attività istituzionali e l'operatività delle proprie strutture, alle università è riconosciuta la possibilità di assumere a tempo indeterminato il personale che risulti impiegato alla data di conversione in legge del presente decreto, a tempo determinato, presso le medesime strutture ovvero presso strutture a diretta gestione delle medesime università o comunque in attività affidate alla gestione delle stesse.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere effettuate nei limiti delle disponibilità di bilancio delle università interessate, ivi compresi i trasferimenti assegnati alle medesime università a valere sul fondo di finanziamento ordinario delle università statali.

8-sexiesdecies. 010. Titti De Simone, Mascia.

Dopo l'articolo 8-sexiesdecies, aggiungere il seguente:

ART. 8-septiesdecies. — 1. Allo scopo di assicurare l'indispensabile prosecuzione delle attività istituzionali e l'operatività delle proprie strutture, le università possono richiedere, a fronte di comprovate esigenze, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la deroga al rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, purché siano rispettati i limiti di spesa compatibili con il bilancio di ateneo.

8-sexiesdecies. 011. Titti De Simone, Mascia.

Dopo l'articolo 8-sexiesdecies, aggiungere il seguente:

ART. 8-septiesdecies. — 1. Le università statali, senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli già accantonati nei bilanci d'ateneo per la copertura degli esiti concorsuali,

(2) ARTICOLO 8-nonies nel testo della Commissione.

sono autorizzate ad assumere, con decorrenza dal 1° novembre 2003, i docenti di ruolo che a tale data risultavano chiamati dalle rispettive facoltà quali idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario di prima o di seconda fascia, bandite dall'università di appartenenza.

2. L'attuazione del comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

8-sexiesdecies. 012. Martella, Tocci, Leoni, Boato, Bressa.

(3) ARTICOLO 8-*decies* nel testo della Commissione.

(A.C. 5150 – Sezione 8)

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 1.

(Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136. Entrata in vigore).

Spprimere il comma 2.

Dis. 1. 1. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Rosato, Damiani, Maran.

(A.C. 5150 – Sezione 9)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Disposizioni di delega legislativa e altre disposizioni connesse).

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilan-

cio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, 20 ottobre 1998, n. 368, 29 gennaio 1998, n. 19, 20 luglio 1999, n. 273, 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo 5, commi 2 e 3, e all'articolo 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15. 2. *Identico.*

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni legislative in materia di:

- a) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo;
- b) sport;
- c) proprietà letteraria e diritto d'autore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati secondo le procedure ed i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna, attenendosi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 6 luglio 2002 n. 137.

6. All'articolo 6, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137, la parola: « diciotto » è sostituita dalla seguente: « trentasei ».

7. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è differito al 30 ottobre 2004.

8. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 2, comma 1, alinea, 4, comma 1, alinea, e 5, comma 1, alinea, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi »;

c) agli articoli 7, comma 1, alinea, 8, comma 1, alinea, e 9, comma 1, alinea, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi »;

d) all'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: « entro diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro trenta mesi ».

9. All'articolo 15, comma 1, alinea, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

10. All'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

11. Il termine di cui all'articolo 13-*nonies* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 20 luglio 2004.

12. All'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole, rispettivamente: « entro un anno » ed « en-

tro due anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro due anni » ed « entro tre anni ».

13. All'articolo 1, comma 3, alinea, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: « due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2004 ». All'articolo 1-*sexies*, comma 7, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: « 30 giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

14. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, al comma 4, la parola: « nonché » è sostituita dalle seguenti: « ma non ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 2.

(Disposizioni di delega legislativa e altre disposizioni connesse).

Sopprimerlo.

Dis. 2. 6. Bressa, Leoni, Amici, Mascia, Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 1.

Dis. 2. 3. Titti De Simone, Mascia.

Sopprimere il comma 2.

Dis. 2. 2. Titti De Simone, Mascia.

Sopprimere i commi 3 e 4.

Dis. 2. 1. Titti De Simone, Mascia.

Sopprimere il comma 5.

Dis. 2. 5. Valpiana, Mascia, Magnolfi, Bimbi.

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

Dis. 2. 8. Guerzoni, Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Motta, Trupia, Bellini.

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: quindici mesi.

Dis. 2. 7. Guerzoni, Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Motta, Trupia, Bellini.

Sopprimere il comma 12.

Dis. 2. 4. Sedioli, Rava, Marcora, Preda, Amici, Borrelli, Ruggieri, Fusillo, Rosiello, Franci, Sandi.

Sopprimere il comma 13.

Dis. 2. 9. Quartiani.

Sostituire la rubrica con la seguente: « Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse ».

Dis. 2. 10. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 5150 – Sezione 10)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Modifica dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443).

1. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 3.

(Modifica dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443).

Sopprimerlo.

Dis. 3. 1. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Mascia, Maura Cossutta.

(A.C. 5150 – Sezione 11)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448).

1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: « entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2004 ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 4.

(Modifica dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448).

Sopprimerlo.

Dis. 4. 1. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Amici, Maura Cossutta.

(A.C. 5150 – Sezione 12)**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE DI
CONVERSIONE**

Sostituire il secondo periodo con il seguente: « Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse ».

Tit. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 5150 – Sezione 13)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premessi che:

in Italia esistono 103 Camere di commercio, una per ogni provincia con un numero di imprese iscritte che va da un minimo di 5.000 ad un massimo di 212.000:

il limite minimo di 40.000 imprese iscritte stabilito nell'articolo 8-duodecies del suddetto decreto-legge 136/04, approvato dal Senato, per l'apertura di una nuova Camera di commercio è discriminante nei confronti delle nuove province già deliberate nel decreto-legge 148/04;

non può esistere la stessa proporzione fra gli iscritti di una provincia con milioni di abitanti ed una con migliaia di abitanti,

impegna il Governo

in sede di emanazione dei previsti decreti attuativi, a consentire l'istituzione di una Camera di commercio per ogni provincia costituita.

9/5150/1. Marinello, Alfano, Zama.

La Camera,

premessi che:

nella finanziaria 2004 sono stati stanziati 160 milioni di euro di cui 87 per il riallineamento dei marescialli delle Forze Armate a 73 milioni per il riordino delle carriere dei non direttivi e non dirigenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare;

mentre nell'A.C. 5150 il previsto riallineamento per il personale delle Forze Armate ha trovato soluzione, il riordino rimane in sospeso. A questo punto tale riordino diventa prioritario ed urgente per eliminare le disarmonie e le sperequazioni emerse dagli ultimi decreti nn. 196, 197 e 198 del 1995 sia per dare attuazione alle code contrattuali dei recenti accordi che indicavano la risoluzione dei problemi dei gradi apicali degli appuntati-assistenti e degli ispettori sostituiti commissari-marescialli luogotenenti delle Forze di Polizia che dalle eventuali necessità di equiparazione che emergeranno dal riallineamento;

impegna il Governo

ad avviare, il riordino delle carriere dei ruoli non direttivi e non dirigenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, attraverso gli opportuni strumenti normativi nel rispetto dei fondi stanziati.

9/5150/2. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Ascierio, Mazzoni.

La Camera,

premessi che:

con parere n. 193 del 2004 il Dipartimento della Funzione pubblica ha stabilito che la stipulazione del contratto di formazione e lavoro è finalizzata al mantenimento in servizio dei lavoratori dopo lo svolgimento del periodo formativo, in considerazione della sua precipua funzione, che ne rappresenta allo stesso tempo l'utilità. Ed inoltre, nel momento in cui si procede alla trasformazione del

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non sussiste l'obbligo per la pubblica amministrazione di attivare una nuova procedura concorsuale pubblica, poiché tale adempimento deve essere soddisfatto nella fase antecedente, di selezione dei lavoratori da assumere con contratto di formazione e lavoro;

esistono effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio derivanti dall'adempimento dei già molteplici compiti affidati all'INPS;

la conversione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di consentire all'INPS la conversione a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro attualmente in essere, nei limiti del contingente di personale in servizio al 31 dicembre 2003.

9/5150/3. Gamba, Ascierio.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5-bis contiene integrazione delle disposizioni concernenti i giochi olimpici invernali di Torino del 2006 e modifica le disposizioni della legge 9 ottobre 2000, n. 285, per quel che riguarda la disciplina delle varianti in corso d'opera;

con l'articolo 20 della legge 1° agosto 2002, n. 116 sono stati finanziati i Campionati mondiali di sci alpino, che si svolgeranno nella regione Lombardia — dal 28 gennaio al 13 febbraio 2005 — nei comuni di Bormio e di Santa Caterina Valfurva della provincia di Sondrio, le cui opere sono in corso di realizzazione;

per entrambi gli interventi si tratta di opere urgenti in zone montane, con la

conseguente necessità. Data la natura del territorio, di continue modifiche alle opere progettate,

impegna il Governo

a adottare le opportune iniziative al fine di estendere le disposizioni, di cui all'articolo 5-bis del provvedimento in esame, anche alle opere connesse ai campionati mondiali di sci alpino del 2005.

9/5150/4. Arnoldi, Scherini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 definisce nuove « disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica ».

In questo articolo è prevista una forma di « certificazione » attraverso il *riconoscimento* ai fini sportivi, rilasciato dal Coni, che risulta una palese limitazione alla libertà associativa e alle diverse possibilità di intendere l'attività sportiva, oltre ad evidenziare un problema di equità nell'applicazione dei diritti di accesso alle agevolazioni da parte dei diversi soggetti.

Queste disposizioni in materia di sport dilettantistico contribuiscono ad incrementare gli squilibri di cui il mondo sportivo soffre in modo evidente riproponendo un centralismo e una uniformità che non corrisponde ad un sistema sportivo moderno e alle esigenze dei milioni di cittadini che praticano sport;

la normativa esistente disciplina già in modo chiaro la materia con le norme previste dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e le sue recenti modifiche contenute nell'articolo 4 della legge 128 del 2004, che recepisce le richieste di modifiche avanzate dalle regioni e manifestate anche con il ricorso di alcune di queste alla Corte costituzionale in relazione alla applicazione delle agevolazioni per le società e associazioni sportive dilettantistiche;

l'articolo 7 non tiene conto di queste norme approvate recentemente dal Parlamento;

con la conversione in legge di questo decreto, si riapre il conflitto di competenze con le regioni avviato a soluzione, con l'articolo 4 della legge n. 128 del 2004, in quanto le norme previste nell'attuale decreto contrastano con il Titolo V della parte II della Costituzione che all'articolo 117, comma terzo, che prevede l'« Ordinato Sportivo » tra le materie per le quali la disciplina legislativa e quella regolamentare sono attribuite alle regioni;

si produce inoltre una pesante situazione di incertezza per le società e associazioni sportive in relazione alla applicazione delle norme. Si rischia che alcune associazioni, pur rispettando tutti i canoni di legge, possano venire escluse dalle agevolazioni unicamente perché un ente terzo, decide di non dare il riconoscimento;

si parla quindi dell'applicazione di diritti in modo uniforme ed equo;

si parla dello sport per tutti, di quel vasto fenomeno sociale, oltre che sportivo, che coinvolge milioni di cittadini, che è altro dal tradizionale sport olimpico e che non sempre trova, nei canoni del Coni, il giusto riconoscimento;

impegna il Governo

a riconsiderare la materia, tenendo conto degli elementi sopraindicati e dell'articolo 4 della legge n. 128 del 2004 sulla quale si era espresso il Parlamento al fine di garantire il ruolo costituzionale delle regioni in materia di sport e di sbloccare una situazione oramai insostenibile.

9/5150/5. Lolli.

La Camera,

preso atto del provvedimento di riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli

dell'esercito, della marina e dell'aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri;

rilevando, in generale, come tale approccio al problema della carriera e delle condizioni del personale militare e di polizia sia assolutamente parziale e quindi non risolutivo dei reali problemi;

valutando, poi in particolare, come tale scelta sia gravemente penalizzante nei confronti del personale del disciolto Corpo della guardia di pubblica sicurezza che rivestiva i gradi di vice-brigadiere, brigadiere e maresciallo già in data 1° aprile 1981,

impegna il Governo

a procedere entro il 2004 a un riordino complessivo delle carriere di tutto il personale militare di polizia.

9/5150/6. Bressa, Amici, Boato, Mascia, Leoni, Molinari, Ascierito.

La Camera,

nell'ambito dei requisiti previsti per accedere al corso speciale di durata annuale istituito nelle scuole di didattica della musica presso i conservatori di musica al fine di conseguire l'abilitazione per le classi di concorso 31/A e 32/A, vanno recuperati tutti coloro che, per effetto delle norme vigenti, hanno maturato i 360 giorni di servizio nelle classi di concorso in questione;

si tratta di far accedere al corso di abilitazione anche coloro che sono in possesso della laurea in musicologia e laurea D.A.M.S. con indirizzo musica e che, sino ad ora, essendo possesso dei requisiti previsti dalle norme (titoli – classi di concorso), hanno maturato i titoli di servizio

impegna il Governo

a recuperare la « svista » al fine di non creare *vulnus* e discriminazioni che possano favorire contenzioso.

9/5150/7. Sasso, Capitelli, Grignaffini.

La Camera,

in sede di approvazione dell'A.C. 5150, del decreto-legge n. 136 del 2004, disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione

premessi che:

per il reclutamento dei dirigenti delle scuole si fa riferimento ai corsi-concorso e che a tali corsi-concorso sono ammessi gli aspiranti che abbiano ricoperto o ricoprono incarichi di presidenza

impegna il Governo

a riconoscere un credito formativo ai candidati ammessi al corso-concorso riservato che abbiano superato le prove finali del precedente corso-concorso, anche se ammessi con riserva, ma non abbiano conseguito la nomina.

9/5150/8. Angelino Alfano, Marinello, Grimaldi, Masini.

La Camera,

considerato che l'articolo 5-ter è stato soppresso dalla Commissione

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di nominare dei commissari *ad acta* presso le regioni inadempienti, considerato che la legge applicativa era del 3 agosto 1999.

9/5150/9. Perrotta.

La Camera,

in relazione all'AC 5150, articolo 1 e 6;

premessi che:

i commissariamenti dei porti di Livorno, Savona, Trieste, Ancona e Venezia hanno suscitato vibrante proteste da parte della Conferenza delle regioni, dell'UPI e dell'ANCI e il pronunciamento

unanime della IX Commissione permanente della Camera dei deputati, affinché non si ricorra più a commissariamenti dei porti o a nomine imposte dall'alto senza il necessario consenso delle regioni alle quali la Costituzione assegna il ruolo concorrente insieme allo Stato sulla portualità italiana;

visto che l'articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 è stato opportunamente modificato rispetto al testo emanato proprio per reintrodurre — anche nel caso che non venga raggiunta l'intesa prevista dall'articolo 8 della legge n. 84/94 tra il ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata — un meccanismo che valorizza il ruolo del ministro stesso e della regione interessata che provvede a reperire i pareri dei comuni e delle camere di commercio;

visto che l'articolo 1 comma 2 prevede a sanare gli effetti degli atti compiuti ai sensi del decreto-legge n. 136 del 2004 e segnatamente la nomina del presidente dell'Autorità portuale di Trieste;

impegna il Governo

a non ricorrere in futuro a ulteriori nomine al di fuori delle norme previste dall'articolo 8 della legge n. 84 del 1994 e da quelle introdotte nella presente legge di conversione del decreto-legge n. 136 del 2004 e pertanto impegna il ministro delle infrastrutture e dei trasporti a procedere alla richiesta della terna ai presidenti della regione Toscana e della regione Marche per le nomine dei presidenti delle Autorità portuali di Livorno e Ancona come previsto dal comma 1-bis dell'articolo 6 come modificato dalla legge di conversione e a non procedere, in futuro, in occasione dei rinnovi delle autorità portuali ad ulteriori commissariamenti di autorità portuali.

9/5150/10. Duca, Raffaldini, Susini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Tidei.